



## Comune di Sindia

Provincia di Nuoro

**Ordinanza n° 11 del 31/08/2020**  
**Prot. n°4078**

**OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19.**  
**Obbligo di utilizzo di mascherine anche all'aperto dal 1° al 20 settembre 2020**

### Il Sindaco

#### Visti:

- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante *“Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”*, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;
- l'articolo 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- il D. L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il D. P.C.M. 7 agosto 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**Richiamate** le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Esaminata** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

**Stante** il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale a cui si aggiunge l'andamento dei flussi turistici di rientro presenti sul territorio e da cui ne può scaturire una oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento;

**Posto**, per l'effetto, che la situazione di possibile affollamento allo stato attuale non è limitato o limitabile solo alle ore serali ma è rinvenibile tutti i giorni e per l'intero arco della giornata;

**Ritenuto** utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Sindia;

#### Rilevato che:

- è stato registrato un incremento di casi positivi nei territori limitrofi e l'utilizzo delle mascherine, per la migliore scienza ed esperienza del momento è in grado di ridurre drasticamente la propagazione di goccioline da parte di individui infetti, di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici, riducendo nella sostanza la carica virale di una probabile infezione;
- per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

**Ritenuto** di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali;

**Attesa** l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV-2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto

**Valutato** che l'ordinanza contingibile ed urgente non contrasta con le finalità perseguite dal decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

**Visto** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Richiamato** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

## **ORDINA**

con decorrenza 1° settembre 2020 e fino al 20 settembre 2020, per l'intero arco della giornata:

a) è fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico; in proposito possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

b) rimane ferma la sospensione all'aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano luogo in sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

## **AVVERTE**

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

Dispone che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, nelle forme di legge, sul sito del Comune e divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Marghine, alla Stazione dei Carabinieri di Sindia, alla Questura di Nuoro; alla Prefettura di Nuoro;

Informa che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Sindia, 31 agosto 2020

**Il Sindaco**

*Arch. Demetrio Luigi Daga*